

IPSOA

# Diritto penale e processo

Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina

ISSN 1591-5611 - ANNO XXIV - Direzione e redazione Via dei Missaglia, n. 97 - 20142 Milano

8/2018

 [edicolaprofessionale.com/DPP](http://edicolaprofessionale.com/DPP)

**Nomofilachia “rinforzata”:  
serve trasparenza**

**La nuova disciplina sui testimoni  
di giustizia**

**Sezioni Unite: particolare tenuità  
del fatto e procedimento innanzi  
al giudice di pace**

**Disastro ambientale**

**DIREZIONE SCIENTIFICA**  
Giorgio Spangher  
Paolo Pisa (condirettore)

**COMITATO SCIENTIFICO**  
Roberto Bartoli  
Paolo Ferrua  
Luigi Kalb  
Antonella Marandola  
Francesco Palazzo  
Marco Pelissero  
Sergio Seminarà  
Paolo Tonini

TARIFFA R.O.C.: POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DGB MILANO



# CODICE DI PROCEDURA PENALE COMMENTATO

a cura di Angelo GIARDA e Giorgio SPANGHER

**AGGIORNATO CON LA RIFORMA ORLANDO**

**€ 320**

Cod. 00201550

L'Opera fornisce il commento degli articoli del Codice di procedura penale, delle Norme di attuazione di coordinamento e transitorie, del trattato di Lisbona, delle Disposizioni sul processo penale a carico di minorenni e sulle relative norme di coordinamento e transitorie, del Giudice penale di pace, della Responsabilità degli enti, del Mandato d'arresto europeo, delle Spese di giustizia, dell'Ordinamento penitenziario, del Procedimento di prevenzione, del T.U. Stupefacenti, dell'Immigrazione clandestina, della Violenza negli stadi, della legge Pinto e della Banca Dati DNA.

**Per la prima volta sono commentati:** la Carta di Nizza; la CEDU; il Processo di criminalità organizzata; la DA.SPO.; l'art. 131 bis c.p.

La V edizione è aggiornata con tutte le **novità normative**, da ultimo, il commento alla Riforma Orlando; il testo del D.Lgs. n. 52/2017 "**Attuazione della Convenzione di Bruxelles del 29.5.2000**" e dello schema di d.lgs. approvato il 17.3.2017 "**Ordine europeo di indagine penale**" e con la **giurisprudenza più recente**.



**EDITORIALE**

<b>Riforma Orlando</b>	NOMOFILACHIA "RINFORZATA": SERVE TRASPARENZA di <i>Giorgio Spangher</i>	<b>985</b>
------------------------	--	------------

**LEGISLAZIONE**

<b>Testimoni</b>	LA NUOVA DISCIPLINA SUI TESTIMONI DI GIUSTIZIA: PRIME RIFLESSIONI <i>Legge 11 gennaio 2018, n. 6</i> di <i>Silvio Sau</i>	<b>987</b> <b>993</b>
------------------	---	--------------------------

**OSSERVATORI**

	OSSERVATORIO CORTE DI CASSAZIONE - DIRITTO PENALE a cura di <i>Stefano Corbetta</i>	<b>1003</b>
	OSSERVATORIO CORTE DI CASSAZIONE - PROCESSO PENALE a cura di <i>Antonella Marandola</i>	<b>1009</b>
	OSSERVATORIO CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI a cura di <i>Irene Scordamaglia</i>	<b>1015</b>

**GIURISPRUDENZA COMMENTATA**

<b>Particolare tenuta del fatto</b>	NEL RISPETTO DELLA LEGALITÀ: LE SEZIONI UNITE NEGANO L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 131 BIS NEI PROCEDIMENTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE <i>Cassazione Penale, Sez. Un., 28 novembre 2017 (ud. 2 giugno 2017), n. 53683</i> di <i>Silvia Larizza</i>	<b>1021</b> <b>1026</b>
<b>Detenzione domiciliare</b>	LA DETENZIONE DOMICILIARE DELLA MADRE: BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ E TUTELA DEL MINORE <i>Cassazione Penale, Sez. I, 6 febbraio 2018 (ud. 5 luglio 2017), n. 5500</i> di <i>Sonia Tognazzi</i>	<b>1033</b> <b>1034</b>
<b>Reati tributari</b>	LA DIFFICOLTÀ ECONOMICA COME CAUSA DI ESCLUSIONE DAL PATTEGGIAMENTO PER I REATI TRIBUTARI <i>Cassazione Penale, Sez. III, 6 febbraio 2018 (ud. 12 gennaio 2018), n. 5448</i> di <i>Elisa Anselmi</i>	<b>1045</b> <b>1046</b>
<b>Traffico di influenze illecite</b>	SUL CONCETTO DI INFLUENZA ILLECITA NELL'ART. 346 BIS C.P. <i>Cassazione Penale, Sez. VI, 23 novembre 2017 (ud. 27 settembre 2017), n. 53332</i> di <i>Carlo Cucinotta</i>	<b>1051</b> <b>1053</b>
<b>Intercettazioni</b>	LA CASSAZIONE, ALLE PRESE CON IL CAPTATORE INFORMATICO, NON CONVINCHE SULL'ACQUISIZIONE MEDIANTE <i>SCREEN SHOT</i> <i>Cassazione Penale, Sez. V, 20 ottobre 2017 (c.c. 30 maggio 2017), n. 48370</i> di <i>Stefano Aterno</i>	<b>1063</b> <b>1065</b>

**OPINIONI**

<b>Vittima di crimini internazionali</b>	LA VITTIMA DAVANTI ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE: SINGOLARITÀ DELLA FIGURA E SUOI POTERI PROCESSUALI di <i>Ilaria Sforza</i>	<b>1073</b>
<b>Notificazioni</b>	LE SEZIONI UNITE TRA ABUSO DEL PROCESSO ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA di <i>Andrea Iacopozzi</i>	<b>1084</b>

# Diritto penale e processo

## Sommario

**Disastro  
ambientale**

EMISSIONI NOCIVE E DISASTRO INNOMINATO. CRONACHE DI  
RESISTENZA GIURISPRUDENZIALE

di *Edoardo Mazzanti*

**1092**

### GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE

OSSERVATORIO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

a cura di *Carlotta Conti*

**1100**

OSSERVATORIO CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

a cura di *Silvio Riondato*

**1103**

### INDICI

INDICE AUTORI, CRONOLOGICO DEI PROVVEDIMENTI, ANALITICO

**1108**

#### COMITATO PER LA VALUTAZIONE

**Diritto penale:** G. Amarelli; A. Bernardi; M. Bertolino; S. Canestrari; A. Ceretti; F. D'Alessandro; G. De Francesco; M. V. Del Tufo; E. Dolcini; M. Donini; G. Fiandaca; A. Fiorella; G. Flora; G. Fornasari; G. Forti; A. Gargani; G.L. Gatta; G. Grasso; R. Guerrini; G. Insolera; S. Larizza; C. de Maglie; V. Maiello; V. Manes; G. Mannozi; F. Mantovani; A. M. Maugeri; E. Mezzetti; V. Militello; A. Pagliaro; C. E. Paliero; M. Papa; L. Picotti; L. Risicato; M. Romano; A. Rossi; A. Vallini; F. Viganò.

**Processo penale:** E. Amodio; A. Bargi; G. Bellantoni; T. Bene; A. Bernasconi; P. Corso; A. De Caro; D. Curtotti; P. Dell'Anno; O. Dominion; V. Fanchiotti; M. Ferraioli; L. Filippi; C. Fiorio; A. Gaito; A. Giarda; P. Gualtieri; S. Lorusso; M.R. Marchetti; E. Marzaduri; M. Menna; P. Moscarini; G. Pansini; V. Patane'; A. Pennisi; G. Pierro; A. Presutti; S. Sau; A. Scaglione; M. Scaparone; A. Scella.

#### Giurisprudenza italiana n. 6/2018:

##### **Diritto penale:**

- E. Zuffada, *Revoca prefettizia della patente e stupefacenti: profili di in-costituzionalità* (Corte costituzionale, 9 febbraio 2018, n. 22); 1495.

- E. Penco, *(Ir)rilevanza delle condotte riparatorie successive al reato ai fini del giudizio di particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.* (Cassazione penale (Sez. III, 29 gennaio 2018 (ud. 11 luglio 2017), n. 4123); 1502.

##### **Diritto Processuale Penale:**

- S. Tognazzi, *Il sequestro preventivo dell'immobile abusivo oltre la condanna di primo grado* (Cassazione penale, Sez. III, 13 febbraio 2018 (ud. 5 dicembre 2017), n. 6940); 1511.

- T. Alesci, *I presupposti ed i limiti del nuovo controllo giudiziario nel codice antimafia* (Tribunale di S. Maria C.V., Collegio per l'applicazione delle misure di prevenzione, 14 febbraio 2018, n. 1); 1518.

Riforma Orlando

# Nomofilachia “rinforzata”: serve trasparenza

di Giorgio Spangher

Il lavoro analizza il significato dell'art. 618 c.p.p. introdotto dalla L. n. 103 del 2017. Si tratta del rafforzamento del valore delle decisioni della Cassazione che proprio per questa ragione richiedono precise garanzie.

*The article examines the meaning of art. 618 c.p.p. introduced by L. n. 103/2017. It's an enforcement of the value of the Supreme Court that for this reason needs special guarantees.*

## Il contesto

Nel contesto della “riforma Orlando”, che come emerge dalla rubrica è destinata a coprire vari settori della giustizia penale, un nucleo maggiormente compatto è costituito dal tema delle impugnazioni. Si tratta, peraltro, non casualmente, in larga parte, del “recupero” delle elaborazioni del c.d. progetto Riccio, poi confluite, stante una certa identità soggettiva dei partecipanti, nell'elaborato della Commissione Canzio.

Gli interventi riformatori riguardano sia la disciplina generale delle impugnazioni - in particolare, gli artt. 546 e 581 c.p.p. - sia il giudizio di secondo grado - con una riforma in due tempi (L. n. 103 del 2017 e D.Lgs. n. 18 del 2018) - sia il giudizio di Cassazione.

Si tratta, all'evidenza, di profili integrati, che si connettono reciprocamente in un quadro, che pur nella frammentarietà, consente di ricavare alcune linee di sviluppo della funzione giurisdizionale.

In quest'ultima prospettiva, un ruolo significativo è chiamato a svolgere la giurisprudenza, sia quella già prodottasi, sia quella che emergerà nei prossimi tempi. Sotto questo profilo, alla sentenza delle Sezioni Unite Galtelli, in tema di specificità dei motivi, si sono affiancate sia le decisioni in tema di legittimazione dell'imputato a ricorrere personalmente in Cassazione, sia le decisioni in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello.

## Il ricorso in Cassazione

Focalizzando l'attenzione sul ricorso per Cassazione sono evidenziabili alcune “linee forza” nelle scelte legislative.

Sicuramente è possibile individuare una tendenza deflattiva, tesa a ridimensionare il numero dei ricorsi. Si tratta di una operazione che si articola attraverso una pluralità di strumenti. In rapida sintesi, e senza pretesa di completezza, si possono richiamare, oltre alla già ricordata impossibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso, le situazioni nelle quali il ricorso è proponibile solo per violazione di legge; uno stringente giudizio di ammissibilità del ricorso nei confronti della sentenza di applicazione della pena e di definizione concordata del giudizio d'appello; le sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi infondati o inammissibili; la presenza di ricorsi definiti in udienze camerale non partecipate, ma solo cartolari; l'esclusione del ricorso nei confronti dei provvedimenti di archiviazione; l'appellabilità della sentenza di non luogo; l'impugnabilità della decisione tesa alla rescissione del giudicato; il rafforzamento dei poteri di annullamento con rinvio.

Se indubbiamente questi elementi, per la loro funzione deflattiva, sono orientati a rafforzare, indirettamente, il ruolo del Supremo Collegio, non manca una precisa indicazione fortemente tesa alla valorizzazione della funzione nomofilattica del Supremo Collegio, che senza omologarlo nelle Supreme Corti di altri ordinamenti ovvero alle ridotte decisioni delle Magistrature Superiori, anche in relazione al numero delle pronunce, connesse anche al numero dei patrocinatori, ne rafforzi il ruolo.

Si tratta di quanto previsto dall'art. 618, comma 1 bis, c.p.p. ove si dispone che “Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso”.

### Le criticità delle questioni decise dalle Sezioni Unite

La previsione prospetta - a prima lettura - una non secondaria serie di interrogativi, anche considerando che in questo modo, al di là del valore che si attribuisce alla giurisprudenza - rispetto alla riserva di legge - la questione di diritto decisa dalle Sezioni Unite finisce per assumere un valore paranormativo.

Una prima questione problematica attiene alle possibili implicazioni sulla manifesta infondatezza del ricorso i cui motivi si discostino dal *decisum* del Supremo Collegio.

In secondo luogo, andrebbe considerato il peso di una decisione che si sia discostata dalla decisione sulla questione di diritto, evitando di rimettere la decisione al Supremo Collegio. Analoga questione si potrebbe prospettare in caso di mancato ricorso nei confronti di una decisione dei giudici di merito.

La particolare natura che, rispetto all'attualità, le decisioni delle Sezioni Unite rivestivano, pone non pochi ulteriori problemi che in rapida successione possono essere evidenziati.

Sarà, invero, necessario che siano precisate le regole della composizione dei collegi, così da assicurare la massima trasparenza delle decisioni nonché le regole nella indicazione del relatore.

Sotto quest'ultimo profilo, non andrebbero trascurate le implicazioni - da ultimo evidenziate in modo più accentuato - della sostituzione dell'estensore rispetto al relatore.

Ancorché il relatore - rimasto in minoranza - decida di stendere la motivazione, sarebbe opportuno prevedere la stesura da parte di chi ritenga di non condividere la motivazione di evidenziarlo attraverso una *dissenting opinion*.

Il dato assume una duplice valenza. In primo luogo, prevedendo tra le ipotesi di intervento del Collegio riunito il superamento di un contrasto interpretativo

o ricostruttivo, il permanere - seppur in termini minoritari - del contrasto, appare significativo per la riproposizione del contrasto e fors'anche per escludere la manifesta infondatezza del motivo.

La prospettazione del contrasto, del resto, consentirebbe la riproposizione rafforzata della questione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1 *bis*, c.p.p.

Ancora, nella prospettiva qui considerata, dovrebbe essere opportuno che il Massimario segnali la decisione del Supremo Collegio a Sezioni Unite sulle questioni di diritto di cui all'art. 618 c.p.p. differenziandola dalle altre questioni di diritto (attinenti al singolo processo) che siano decise dalla Cassazione in relazione alla specifica vicenda che ha dato luogo - in parte - al contrasto interpretativo.

Le questioni incidentalmente decise dal Supremo Collegio - seppur riunito - infatti, si collocano al di fuori del raggio di operatività dell'art. 618, comma 1, c.p.p.

Invero, il rafforzamento - che così si realizza - della funzione nomofilattica del Supremo Collegio, assicura la prevedibilità delle decisioni e punta a stabilizzare i percorsi procedurali a condizione che non escludano l'evoluzione giurisprudenziale che deve tener conto delle dinamiche della società, delle norme di riferimento e della giurisprudenza costituzionale ed europea.

Solo il massimo della trasparenza può contribuire al rafforzamento del ruolo della Cassazione, senza trasformarla in una Corte Suprema incompatibile con la struttura diffusa della nostra organizzazione giudiziaria, evitando autosostituzioni ed autoreferenzialità.

In una prospettiva a lunghissimo termine ci si potrebbe chiedere in quali termini avvocatura e dottrina potrebbero - anch'esse - contribuire al consolidamento interpretativo della legislazione da parte delle sezioni riunite della Cassazione.

### Testimoni

Legge 11 gennaio 2018, n. 6

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. - (G.U. 6 febbraio 2018, n. 30 - Serie Generale)**

#### Capo I - Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia

##### Art. 1

###### *Ambito di applicazione*

1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.
2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati "altri protetti".

##### Art. 2

###### *Definizione di testimone di giustizia*

1. È testimone di giustizia colui che:
  - a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
  - b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
  - c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;
  - d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
  - e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché

delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.

#### Capo II - Speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti

##### Art. 3

###### *Tipologia delle misure*

1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26.
2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.

##### Art. 4

###### *Criteri di scelta delle misure di protezione*

1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita né limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessità di salvaguardare l'incolumità personale.
2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte. Le misure del trasferimento nella località protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all'attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.
3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un'esistenza dignitosa.

##### Art. 5

###### *Misure di tutela*

1. Al fine di assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l'attualità del pericolo, possono prevedere:
  - a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;

# Legislazione

## Processo penale

- b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;
- c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;
- d) il trasferimento in luoghi protetti;
- e) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;
- f) l'utilizzazione di documenti di copertura;
- g) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;
- h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

### Art. 6

#### *Misure di sostegno economico*

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:

- a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione;
- b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrano particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;
- c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri

- protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26 presso le quali possa svolgere attività lavorativa o di volontariato;
- d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
- f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per il pregiudizio subito a causa della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;
- g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra località e se la vendita nel libero mercato non è risultata possibile.

### Art. 7

#### *Misure di reinserimento sociale e lavorativo*

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:

a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26;

b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;

c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 26. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

e) l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;

f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;

g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli progressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;

h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il

possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata "commissione centrale", e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26;

i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.

### Art. 8

#### *Durata delle speciali misure di protezione*

1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche di cui al periodo precedente e assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.

2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un

# Legislazione

## Processo penale

reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) o lettera h).

### Art. 9

#### *Composizione della commissione centrale e della segreteria*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristicamente eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente”;

b) al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni”.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Capo III - Procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione

### Art. 10

#### *Rinvio*

1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere a), g) e h), e 18, si applicano in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 26, le

disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.

### Art. 11

#### *Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione*

1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorità proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresì al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge.

3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.

### Art. 12

#### *Piano provvisorio per la protezione*

1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità, senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.

2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 16.

3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa commissione